

**ALLEGATO “A” AL N. 32119/19884 DI REP.
NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
DENOMINAZIONE - OGGETTO – NATURA E CONTROLLO - SEDE – DURATA**

Art. 1) - E' costituita una società a responsabilità limitata denominata **Reti Di. Voghera S.r.l.** (nel seguito anche solo la “Società”), sottoposta all'esercizio del controllo analogo congiunto, per il tramite della Società A.S.M. Voghera S.p.A., degli enti locali soci di quest'ultima.

La Società esercita la gestione in house, nell'interesse degli enti pubblici che direttamente e indirettamente la controllano congiuntamente, delle attività di interesse generale di cui all'art. 2, nel rispetto della disciplina prevista per le società a partecipazione pubblica.

Art. 2) – Nel rispetto della natura di società in controllo pubblico, nei limiti di quanto previsti dalla disciplina sulle società a partecipazione pubblica, la società ha per oggetto la seguente attività:

- a) lo svolgimento delle attività di distribuzione e misura del gas metano e della energia elettrica;
- b) lo svolgimento dell'attività di installazione, collaudo, manutenzione e verifica periodica in conformità a decreti ministeriali, regolamenti, leggi e norme tecniche vigenti di tempo in tempo, degli strumenti di misura MID, quali ad esempio convertitori di volume, flow computer e contatori, per la misura fiscale di gas, acqua, energia elettrica, vapore e fluidi in genere;
- c) servizi tariffari, di back office e sistemi informativi relativamente alle attività di distribuzione e misura di energia elettrica e gas.
- d) installazione, cablatura ed esercizio di reti telematiche ed informatiche, fornitura di prestazioni e di servizi informatici;
- e) servizi sorveglianza, telecontrollo reti, impianti ed immobili e servizi accessori;
- f) progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto;
- g) progettazione, realizzazione e gestione di impianti connessi alla distribuzione e utilizzazione dell'energia direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto, ivi comprese la realizzazione e la gestione di interventi di riqualificazione per il risparmio energetico;

La Società può:

a) svolgere attività connesse, complementari o affini a quelle sopra indicate quali, a titolo esemplificativo, l'utilizzo, la realizzazione, la produzione, la sostituzione, il rinnovo, l'estensione e la locazione delle reti tecnologiche, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali afferenti ai servizi gas, energia elettrica ed illuminazione.

b) svolgere attività di studio, consulenza, assistenza, progettazione e costruzione di impianti, nel rispetto della normativa inerente le attività riservate agli iscritti ad appositi Albi professionali.

La Società può inoltre gestire per conto proprio o di terzi, i servizi del ciclo idrico integrato, i servizi di telecontrollo reti impianti ed immobili, servizi di sorveglianza/supervisione e le attività di telecomunicazione.

Tutte le predette attività possono essere gestite dalla Società nel loro ciclo completo, sia in forma diretta sia attraverso il ricorso a Società esterne. La Società può prendere in affitto aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse o cedere in affitto suoi rami, assumere non ai fini di collocamento ma di stabile investimento e in funzione strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale della propria attività, partecipazioni in altre Società costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, purché in via non prevalente e senza svolgimento di attività di collocamento nei confronti del pubblico.

Infine, sempre allo scopo di realizzare l'oggetto sociale, la Società potrà costituire garanzie ipotecarie e prestare fidejussioni nell'interesse di terzi a favore di Istituti di credito o di enti pubblici o privati, potrà compiere ogni operazione, finanziaria passiva, stipulare in qualità di utilizzatore contratti di locazione finanziaria, anche relativi ad immobili e di lease back, senza o con l'acquisto o la vendita dei beni oggetto dei contratti stessi, il tutto purché non in via prevalente e con esclusione di ogni attività svolta nei confronti del pubblico.

In particolare la Società, nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali, svolge il proprio oggetto sociale con l'intento di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari utili, strumentali, accessorie o connesse per la realizzazione dell'oggetto sociale, e può assumere partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al suo scopo sociale, fatta eccezione per la raccolta del pubblico risparmio e l'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

La società, nell'ambito degli indirizzi ricevuti dal socio, può assumere nuove concessioni del servizio di distribuzione del gas e partecipare, in modo autonomo o con altre imprese, alle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas, anche per ambiti territoriali minimi, assumendo impegni e obbligazioni e prestando le relative garanzie.

Art. 3) - La società ha sede legale in Voghera.

La società ha facoltà di istituire altrove, nei modi di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e di sopprimerle.

Art.4) - La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100.

CAPITALE

Art. 5) - Il capitale è di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) Euro ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Art. 6) - Le quote rappresentative del capitale sociale sono cedibili a terzi, a norma di legge e nel rispetto del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

Art. 7) - I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti.

Art. 8) - La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci a condizione che gli stessi siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato con esclusione di qualsiasi attività riservata alle aziende di credito di cui al Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385.

CONTROLLO ANALOGO

Art. 9) - Gli Enti pubblici soci e gli Enti Pubblici Locali controllanti indirettamente la Società esercitano sulla Società stessa, attraverso i propri rappresentanti in assemblea e/o nelle assemblee degli enti pubblici soci, ovvero nel Comitato per il controllo analogo, o anche direttamente mediante l'esercizio dei poteri previsti dallo Statuto e dalla Legge, un potere di programmazione ed indirizzo, vigilanza e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Al fine dell'esercizio del controllo congiunto da parte degli Enti pubblici soci:

- a) gli organi decisionali della società sono composti da rappresentanti di tutti gli Enti pubblici soci. Singoli rappresentanti possono rappresentare vari o tutti gli Enti pubblici soci;
- b) gli Enti pubblici soci esercitano congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società;
- c) la società non persegue interessi contrari a quelli degli Enti pubblici soci.

Gli Enti locali soci esercitano, con i propri rappresentanti in assemblea e/o nell'assemblea degli Enti pubblici soci, ovvero per il tramite del Comitato per l'Esercizio del Controllo Analogo Congiunto, il controllo ex ante attraverso l'approvazione preventiva degli atti fondamentali della gestione quali: la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti e le alienazioni patrimoniali.

Gli Enti pubblici soci esercitano, anche per il tramite del Comitato per l'Esercizio del Controllo Analogo Congiunto, il controllo contestuale attraverso:

- la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;
- la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
- l'assegnazione di indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della società;
- l'effettuazione di controlli ispettivi.

Gli Enti pubblici locali soci esercitano, con i propri rappresentanti in assemblea e/o nell'assemblea degli Enti pubblici soci, ovvero per il tramite del Comitato per l'Esercizio del Controllo Analogo Congiunto, il controllo ex post attraverso l'approvazione del bilancio di esercizio e l'esame dei risultati raggiunti dalla società.

Gli Enti pubblici soci e i relativi Enti locali soci possono esercitare, con efficacia vincolante e a mezzo di deliberazione dei propri organi collegiali politici, il proprio potere di indirizzo sull'organo amministrativo della società in ordine agli atti che riguardano i servizi e le attività dagli stessi affidati.

Gli Enti pubblici soci e i relativi Enti locali soci possono liberamente effettuare ispezioni e visite di controllo ai locali ed agli impianti della società e delle sue eventuali società controllate, collegate o partecipate; nonché ricevere informazioni e dati sull'attività della società dietro semplice richiesta.

La Società è obbligata annualmente a dotarsi di un Piano Industriale contenente le scelte e gli obiettivi che intende perseguire nel triennio entrante, nel rispetto degli indirizzi ricevuti, per ogni ambito in cui opera.

Il Piano Industriale è da intendersi anche quale strumento di programmazione e di controllo della gestione in attuazione della facoltà di controllo analogo congiunto riservata agli Enti pubblici soci.

Ai soci della Società vengono trasmessi il Piano Industriale, il budget previsionale della società riferito all'esercizio successivo; il programma annuale e triennale delle assunzioni di personale, a qualsiasi titolo e del conferimento di incarichi professionali, corredato da prospetto di verifica delle spese di personale; il piano industriale della società relativo al triennio entrante; il programma annuale di customer satisfaction in relazione ai servizi gestiti.

Agli Enti pubblici soci della Società vengono trasmessi l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e, ad avvenuta definitiva approvazione, i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed i verbali delle riunioni del Collegio Sindacale.

Agli Enti pubblici soci della Società vengono segnalate periodicamente, nel corso dell'esercizio, a cura del Consiglio di Amministrazione, tutte le manifestazioni di insoddisfazione dell'utenza pervenute alla società.

ORGANI SOCIALI

Art.10) - È fatto divieto di istituire organi societari diversi da quanto previsto dalle norme generali in tema di società.

DECISIONI DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI

Art.11) – Gli Enti pubblici soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente testo di norme e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina, nell'ambito di una lista di candidati espressa dal Comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli enti locali soci degli Enti pubblici controllanti ai sensi dell'articolo 14, degli amministratori;

- 3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Le competenze e le funzioni dell'Assemblea dei soci, sono svolte in coerenza con gli indirizzi e le direttive fornite preventivamente dagli Enti pubblici soci mediante il Comitato per l'Esercizio del Controllo Analogico, nonché singolarmente nel caso in cui l'affidamento riguardi specificamente uno di essi.

Art.12) - Le decisioni dei soci possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci; in ogni caso, ove non sia richiesta a norma di legge una maggioranza più elevata, sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

I documenti, sottoscritti dai soci, attraverso i quali avviene la consultazione o da cui risulta il consenso dei soci possono essere trasmessi con qualsiasi sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il telefax e la posta elettronica. Da tali documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo, una rilevante modificazione dei diritti dei soci, quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, nonché in ogni altro caso inderogabilmente previsto dalla legge.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art.13) - L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;
- b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, che consenta il riscontro della ricezione, inviato ai soci al domicilio risultante dal libro soci; in caso di invio a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere inviato al recapito espressamente comunicato dall'interessato e annotato nel libro soci; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;
- c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti oppure risulta che sono stati informati tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'argomento;
- d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società; la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
- e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
- f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale presente.

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

IL COMITATO PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI SOCI

Art.14) - Il Comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli enti locali soci

Nomina

L'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli enti locali soci è garantito anche attraverso l'attività del Comitato per l'Esercizio del Controllo Analogo Congiunto (nel seguito anche il "Comitato").

Il Comitato sarà composto da n. 5 sindaci o propri delegati. Uno dei componenti sarà il sindaco del Comune di Voghera o un suo delegato. Gli altri 4 sono nominati dall'Assemblea dei soci con l'approvazione di una lista formata ad esito di una consultazione elettiva effettuata dagli Enti pubblici soci presso i propri Enti locali soci.

Nell'ambito della consultazione elettiva effettuata, ogni ente locale socio potrà proporre un candidato, espressamente indicando se questi sarà il proprio Sindaco o un suo designato, per la nomina dei componenti del Comitato per l'Esercizio del Controllo Analogo Congiunto della Società.

Nell'ambito della consultazione elettiva effettuata saranno inseriti nella lista per l'elezione dei componenti del Comitato stesso i primi 4 candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Nell'ambito della consultazione elettiva effettuata, i componenti si esprimono con il voto per testa. In occasione della nomina dei 4 componenti del Comitato, il Comune di Voghera si astiene dall'esercitare il proprio voto.

In caso di parità di voti, saranno eletti i candidati più anziani di età.

Ad esito del sistema di designazione dei componenti del Comitato di cui al presente articolo, tutti i Soci pubblici affidano una delega di rappresentanza al Comitato stesso per l'esercizio delle proprie funzioni.

Per lo svolgimento della carica di componente del Comitato non è previsto alcun compenso.

Ogni componente del Comitato, sia esso il Sindaco o un suo designato, decade automaticamente alla scadenza del mandato elettorale dell'Ente Locale di cui è rappresentante. In tal caso, l'Assemblea dei soci provvederà alla nomina di un nuovo componente secondo le modalità sopra descritte.

Il Comitato decade in contemporanea con la fine del mandato assegnato all'organo di amministrazione della Società.

Il Presidente è il Sindaco del Comune di Voghera o un suo delegato.

Il Presidente avrà il compito di presiedere, di organizzare e di condurre i lavori del Comitato, di convocarne le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno, nonché di relazionare sulle attività del Comitato.

Qualora un componente risulti assente ingiustificato per due riunioni consecutive, sarà facoltà del Comitato provvedere alla sua eventuale sostituzione nel rispetto delle regole per la nomina dei componenti del Comitato stesso.

Competenze

Il Comitato per l'esercizio del controllo analogo congiunto approva, con voto unanime, il proprio Regolamento.

Il Comitato esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione della Società e dei servizi di interesse pubblico dalla stessa svolti, nel rispetto di quanto espressamente previsto nel presente statuto.

Tali funzioni sono esercitate attraverso il preventivo esame degli atti riguardanti gli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società tenuto conto delle attività svolte dalla stessa Società.

La bozza degli atti da sottoporre al controllo è trasmessa, a cura dell'organo amministrativo almeno 15 giorni prima della data in cui deve procedersi all'invio della convocazione dell'Organo societario chiamato a deliberare su detti atti. Il Comitato esprime su detti atti un parere motivato.

Il parere motivato dovrà essere reso e messo a disposizione degli organi societari interessati, che dovranno assumere le relative deliberazioni ai sensi di Statuto, al più tardi entro il giorno antecedente a quello in cui deve essere inviato l'avviso di convocazione del relativo Organo.

L'eventuale espressione di un parere negativo riscontrato negli atti sottoposti a valutazione che non corrispondano alle linee programmatiche di indirizzo degli Enti pubblici soci dovrà essere debitamente motivato indicando analiticamente le criticità rilevate e le eventuali specifiche proposte di modifica dell'atto.

Il parere del Comitato

Il parere del Comitato è obbligatorio ed ha valore vincolante.

Il mancato rilascio del parere equivarrà ad assenso agli atti e all'operazione da parte del Comitato.

Al solo fine di consentire il controllo analogo congiunto, con riguardo all'attività preventiva di consultazione, il Comitato si esprime sui seguenti atti:

- a) progetto di bilancio di esercizio predisposto dall'organo amministrativo, ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
- b) progetto relativo alle operazioni straordinarie sul capitale, le operazioni di fusione, scissione o conferimento, gli acquisti e/o alienazioni delle aziende e/o rami di aziende o di partecipazioni, qualora consentite dalla Legge, ai fini della loro sottoposizione all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci;
- c) relazioni periodiche e documenti prodotti dall'organo amministrativo ai sensi del precedente art. 9;
- d) proposte di aumenti di capitale, di ricapitalizzazione e di ripiano delle perdite della società;
- e) proposte per l'assunzione di mutui, prestiti e l'emissione di obbligazioni;
- f) proposte di modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- g) proposte di trasferimento di azioni a terzi, tenuto conto delle limitazioni previste dallo Statuto;
- h) valuta la dismissione di beni immobili;
- i) proposte di acquisizione di partecipazioni in altri organismi di diritto pubblico e privato;
- j) scheda dei contratti di servizio relativi alle attività che la Società intende assumere;
- k) in ogni caso relativi a obiettivi e decisioni strategiche tenuto conto dell'ambito in cui opera la Società.

Il Comitato esprime una lista di nomi, formata sulla base delle designazioni degli Enti Locali che detengono una partecipazione nei soci, nell'ambito della quale l'assemblea dei Soci è tenuta a procedere alla nomina dell'Organo di amministrazione.

Il Comitato effettua altresì un controllo sull'operato dell'organo amministrativo della Società, anche mediante la richiesta, in qualsiasi momento, di informazione all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il Comitato redige annualmente, anche sulla base delle relazioni periodiche prodotte dall'Organo di amministrazione, una relazione sull'andamento gestionale ed economico – finanziario della Società. La relazione sarà presentata all'Assemblea dei Soci ed inviata unitamente al bilancio di esercizio approvato.

Ogni componente del Comitato potrà formulare indirizzi operativi e trasmettere proposte affinché il Comitato stesso possa valutare e proporre l'approvazione all'organo competente.

Convocazione e funzionamento del Comitato

Le sedute del Comitato sono convocate dal Presidente del Comitato con almeno 8 (otto) giorni di anticipo.

Su richiesta del Presidente del Comitato, alle riunioni potrà prendere parte il Direttore Generale, l'Amministratore Unico o il Presidente Consiglio di Amministrazione e un segretario verbalizzante. In assenza del segretario verbalizzante, alla verbalizzazione provvederà un componente del Comitato, designato dal Presidente dello stesso.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di chiedere al Presidente del Comitato di convocare riunioni dello stesso, in ragione delle materie di competenza del Comitato.

Il Comitato è validamente costituito con l'intervento di almeno 3 componenti e si esprime a maggioranza assoluta dei presenti, se non diversamente disposto dal presente Statuto o dal Regolamento del Comitato per l'Esercizio del Controllo Analogo Congiunto.

Di ciascuna seduta è redatto un verbale.

AMMINISTRAZIONE

Art.15) – Tenuto conto della natura di società a controllo pubblico, la Società è amministrata di norma da un Amministratore Unico. Qualora ne sussistano le condizioni di legge e comunque alle condizioni di legge, la Società stessa potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque componenti, compreso il Presidente.

Al fine di garantire l'esercizio del controllo analogo congiunto, per la nomina dell'organo di amministrazione, ogni Ente locale che detiene la partecipazione negli Enti pubblici soci può proporre propri candidati ai sensi di quanto previsto dall'art. 14.

Il Consiglio di Amministrazione nomina Gestore Indipendente uno o più consiglieri muniti dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa di separazione funzionale, ai quali è affidata la gestione delle attività di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale. E' fatto divieto a ciascun componente del Gestore Indipendente di avere ruoli decisionali nei confronti di strutture dell'impresa verticalmente integrata o del gruppo societario di appartenenza di questa che svolgono attività di vendita e produzione dell'energia elettrica e del gas naturale. Qualora tale situazione di incompatibilità si verificasse nel corso del mandato, l'interessato decadrà immediatamente dalla carica di componente del Gestore Indipendente

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 c.c., nonché coloro che si trovano in una delle cause di incompatibilità e inconfiribilità previsti dal D. Lgs. n. 39/2013.

I componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno possedere i necessari requisiti di indipendenza per la gestione delle attività energetiche sottoposte a separazione funzionale, così come stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. In particolare, non possono essere componenti del Gestore Indipendente:

a) il consigliere (i) che fa (fanno) parte di strutture dell'impresa verticalmente integrata responsabili, direttamente o indirettamente:

i. nel settore dell'energia, della trasmissione, della produzione e della vendita dell'energia elettrica, anche qualora svolte all'estero,

ii. nel settore del gas naturale, del trasporto, della coltivazione, della vendita del gas naturale, anche qualora svolte all'estero;

b) il coniuge, i parenti (art. 74 del Codice Civile), gli affini (art. 78 del Codice Civile) entro il quarto grado e gli stretti familiari dei soggetti di cui alla lettera a) che precede.

L'assunzione della carica di amministratore è altresì subordinata al rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, nonché dall'art. 5 comma 9 del D.Lgs. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135.

Nella scelta degli amministratori si tiene conto del principio di equilibrio del genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in

corso d'anno, nonché dell'esperienza maturata dal soggetto nell'ambito delle attività di cui all'oggetto sociale della Società.

Qualora la Società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

L'Organo di amministrazione resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Assemblea ordinaria, previa determinazione del numero dei componenti l'organo di Amministrazione, provvede alla elezione degli amministratori che, anche in caso di amministratore unico, devono rappresentare l'interesse di tutti gli Enti locali che detengono la partecipazione negli Enti pubblici soci.

Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti, anche indirettamente. Inoltre, non è consentito nominare amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

Art.16) - In caso di organo collegiale, il consiglio attribuisce deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

La carica di Vicepresidente, in caso di consiglio di amministrazione, è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento e comunque senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Art.17) – Nel caso di organo collegiale, il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta domanda scritta da almeno due membri.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato:

- a mezzo raccomandata (anche a mano)
- a mezzo telefax
- a mezzo telegramma
- a mezzo e-mail (posta elettronica).

In ogni caso dovrà essere assicurata la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso (all'indirizzo o al numero di fax comunicato dall'interessato alla società) almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, 24 ore prima dell'adunanza stessa.

Anche in difetto di convocazione, e così pure in caso di convocazione non tempestiva, il consiglio di amministrazione potrà validamente deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza quando si trovino riuniti tutti gli amministratori in carica e, se nominati, tutti i sindaci effettivi.

I verbali delle sedute del consiglio sono compilati dal segretario, che può essere anche un estraneo al consiglio, e sottoscritto da chi presiede la riunione e dal segretario.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche in teleconferenza o in videoconferenza; il tutto a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato dagli altri partecipanti, sia informato sugli argomenti all'ordine del giorno, possa seguire la discussione e possa intervenire in tempo reale.

Art.18) - Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete, la proposta si intende respinta.

Art.19) - Il consiglio, quando non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri un presidente e può eleggere un vice presidente nei limiti di cui al precedente Art. 15).

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori anche generali e procuratori ad negotia, anche fra estranei al consiglio.

Art.20) - Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti di tutti i poteri per la gestione ordinaria della Società; dovrà invece essere preventivamente ottenuta l'autorizzazione dell'assemblea ordinaria per tutti gli atti ed operazioni di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio ha, senza necessità di autorizzazione, facoltà di compiere le seguenti operazioni enunciate a titolo esemplificativo:

- emissione di assegni sui conti correnti sociali nei limiti dei fidi concessi, girata di assegni ed effetti per lo sconto e l'incasso; espressamente sono conferirti all'organo amministrativo tutti i poteri occorrenti per aprire e chiudere conti correnti, per porre in essere la gestione accentrata della tesoreria - cash pooling - con la controllante e/o altre società dello stesso gruppo e pertanto i poteri di concludere tutti i relativi rapporti contrattuali con gli Istituti di credito e con le altre società interessate.

Sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea come sopra per le seguenti operazioni enunciate a titolo esemplificativo:

- acquisto e vendita di immobili e autoveicoli, stipula di mutui ipotecari, rilascio di effetti cambiari e garanzie reali e/o personali anche a favore di terzi.

La proposta del piano degli investimenti relativo alle infrastrutture necessarie per la distribuzione dell'elettricità e del gas naturale dovrà essere prima elaborata dal Gestore Indipendente, poi ratificata dal Consiglio di Amministrazione ed infine approvata dall'Assemblea.

Le competenze e le funzioni dell'organo amministrativo sono svolte in coerenza con gli indirizzi e le direttive fornite preventivamente dagli Enti Locali che detengono la partecipazione negli Enti pubblici soci mediante il Comitato per l'Esercizio del Controllo Analogico, nonché singolarmente nel caso in cui l'affidamento riguardi specificamente uno di essi.

Art.21) - Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, la rappresentanza della stessa di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione o a chi ne fa le veci nei limiti previsti dalla legge, agli amministratori delegati se nominati e nei limiti della delega loro conferita, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e amministrative in ogni grado e in qualunque sede, anche per giudizi di revocazione e cassazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Art.22) - Quando la società è amministrata da un amministratore unico, questi ha, con firma libera, la rappresentanza legale della società verso i terzi e in giudizio, nonché avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

Egli ha pure facoltà di nominare direttori anche generali, nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti; egli ha altresì facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e amministrative in ogni grado e in qualunque sede anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Art.23) - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio; l'assemblea può inoltre assegnare agli amministratori un compenso annuale o periodico. In ogni caso, è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Art.24) - Sino a diversa determinazione dell'assemblea gli amministratori non sono vincolati al divieto di cui all'art. 2390 codice civile.

SINDACI

Art.25) - La gestione della Società è controllata da un Collegio Sindacale composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a sensi dell'art. 2397 C.C. e seguenti. Non possono essere nominati alla carica di sindaco e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2399 c.c., nonché coloro che si trovano in una delle cause di incompatibilità e inconfiribilità previsti dal D.Lgs. n. 39/2013.

L'assunzione della carica di componente dell'organo di controllo è altresì subordinata al rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, nonché dall'art. 5 comma 9 del D.Lgs. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135.

Nella scelta dei componenti del collegio sindacale si tiene conto del principio di equilibrio del genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

La scelta dei sindaci da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e il loro emolumento sarà determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2402 C.C. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti dell'organo di vigilanza. Al Collegio Sindacale è affidato il controllo contabile della società, fatta salva, comunque, la facoltà dell'Assemblea di affidarlo ad una società di revisione. Si applicheranno, in quanto compatibili e non derogate dal presente Statuto, le corrispondenti disposizioni in materia di società per azioni.

BILANCIO E UTILI

Art.26) - Gli esercizi sociali chiudono al trentun dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato dai soci. L'Assemblea deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nei casi e con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2364 C.C. il termine di cui al comma precedente potrà essere sostituito da quello di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio deve essere presentato dall'Organo Amministrativo ai soci, nel rispetto dell'art. 2478-bis e delle norme ivi richiamate, mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata da un amministratore e corredata dalle relazioni prescritte dalla legge, almeno 15 (quindici) giorni prima della Assemblea convocata per approvarlo.

Trattandosi di società in house, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deriva dallo svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci. L'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale svolta dalla Società.

Art.27) - L'utile, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verrà ripartito fra i soci in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute, salvo che l'assemblea non deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o a favore del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico secondo percentuali dall'assemblea stessa annualmente determinate, o per altre destinazioni, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Art.28) - Il pagamento dei dividendi è eseguito presso le casse designate dall'organo amministrativo nel termine che è annualmente fissato dall'organo amministrativo stesso.

Art.29) - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società.

PERSONALE

Art.30) - Si tiene conto della disciplina sul personale prevista per le società a partecipazione pubblica.

SCIOGLIMENTO

Art.31) – Fermo restando la natura di società a controllo pubblico, addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, la assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

FORO COMPETENTE

Art.32) – Per tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, è competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

NORMA DI RINVIO

Art.33) - Per tutto quanto non compreso nel presente statuto saranno osservate le norme del Codice Civile e le disposizioni delle leggi speciali in materia, nonché dalla disciplina in tema di società in house.

F.TO Nicoletta Marchetti

F.TO Carlo Cavagna